

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5122 del 27/10/2020
Oggetto	DLGS 152/2006 E SMI, ART. 208 - DLGS N. 209/2003 E SMI - LR N. 13/2015 - DEM AUTO SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA CELLE N. 3 - AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DI VEICOLI FUORI USO IN COMUNE DI FAENZA, VIA CELLE N. 3
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5285 del 27/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno ventisette OTTOBRE 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

D.LGS N. 152/2006 E S.M.I., ART. 208 – D.LGS N. 209/2003 E SMI - L.R. N. 13/2015 - **DEM AUTO SRL** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA CELLE N. 3 - **AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DI VEICOLI FUORI USO** IN COMUNE DI FAENZA, VIA CELLE N. 3.

IL DIRIGENTE

VISTO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo I e il Titolo III della Parte IV in materia di gestione dei rifiuti e particolari categorie di rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina dell'autorizzazione unica per impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti;

VISTE:

- la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;
- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- le prime indicazioni operative per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di funzionamento della Conferenza dei Servizi introdotte dal D.Lgs n. 127/2016 fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2016/6983 del 11/10/2016, secondo cui il procedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi che prevede il ricorso allo strumento della Conferenza dei Servizi disciplinandone in modo specifico il funzionamento;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico.

PREMESSO che:

- con Determina Dirigenziale ARPAE n. 2762 del 08/08/2016 la Ditta DEM AUTO Srl (CF-P.IVA: 00883560393) con sede legale in Comune di Faenza, Via Celle n. 3 veniva autorizzata, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, e fino alla data del 30/09/2020, alla gestione dell'impianto sito in Comune di Faenza, Via Celle n. 3, adibito ad attività di autodemolizione con commercio di parti di ricambio;
- l'Autorizzazione n. 2762 sopracitata è comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione all'attività di stoccaggio provvisorio (R13/D15) e trattamento (R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali (ai sensi del art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e smi);
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali unite ad acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura (ai sensi del art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e smi);

VISTA l'istanza presentata in data 13/03/2020 (nota ns. PG/2020/40856) successivamente integrata ai fini dell'avvio del procedimento in data 27/04/2020 (nota ns. PG/2020/61003) con cui la Società DEM. AUTO S.r.l. (P.IVA: 00883560393) con sede legale e impianto siti in Comune di Faenza, Via Celle n. 3 (Pratica Arpae 9414/2020), richiedeva il rinnovo con modifiche dell'autorizzazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 2762 del 08/08/2016, mediante rilascio di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento per la pratica Arpae 9414/2020, emerge che:

- nell'impianto sito in Comune di Faenza, via Celle n.3, la ditta DEM AUTO srl svolge attività di gestione rifiuti nella fattispecie:
 - messa in riserva (R13) e trattamento (R4) di rifiuti anche pericolosi prodotti da terzi, costituiti da *veicoli fuori uso* identificati con codici EER 160104* e 160106, mediante operazioni di *messa in sicurezza e demolizione*, riconducibile pertanto alla fattispecie di "*centro di raccolta*" di cui al D.Lgs n. 209/2003 e smi, comprese operazioni di stoccaggio (R13/D15) dei rifiuti anche pericolosi prodotti dall'esercizio dell'attività;
 - messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi che costituisce operazione autonoma di gestione dei rifiuti, non connessa pertanto con il trattamento (R4) effettuato nell'impianto stesso;
- nell'impianto in oggetto, sono presenti emissioni provenienti dall'officina meccanica rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 272, comma 1) del Dlgs n.152/2006 e smi e, in particolare le attività ricomprese nell'Allegato IV, parte I, lettera k - "Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura", una caldaia a condensazione e un impianto termico (punto dd dell' Allegato IV, parte I) "Impianti di combustione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW", non soggette ad autorizzazione espressa;
- l'istanza di rinnovo con modifiche dell'autorizzazione si intendeva formalmente completa e correttamente presentata in data 27/04/2020, per cui si provvedeva a dare notizia dell'avvio del procedimento con contestuale convocazione della Conferenza dei Servizi, indetta ai sensi dell'art. 208, comma 3, del D.Lgs n. 152/2006 e smi, mediante comunicazione con nota ns. PG/2020/77728 del 28/05/2020;
- le modifiche richieste relativamente all'attuale assetto organizzativo dell'impianto consistono in:
 - inserimento di un nuovo punto di emissione in atmosfera denominato E4 costituito dai fumi prodotti dall'attività di saldatura, effettuata presso l'impianto senza utilizzo di acciaio inox, che ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs 152/2006 e smi si configura come emissione soggetta ad autorizzazione e pertanto a nuovo titolo abilitativo da ricomprendere nell'AU;
 - eliminazione di 2 tipologie di rifiuto identificate con i codici EER 16 02 13* e 16 02 14 che non si intende più ammettere alla operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) presso l'impianto;
 - posa in opera di una nuova fossa biologica e di un nuovo disoleatore, in aggiunta a quelli esistenti, ad uso dei servizi igienici, che scaricano già i propri reflui in pubblica fognatura (S1);
 - posa in opera di una canalina di raccolta di acque piovane pulite, nella zona parcheggio degli uffici dell'impianto, che andranno a confluire nella linea di acque meteoriche pulite esistente e convogliante già in acque superficiali;
- nulla muta relativamente ai seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali (ai sensi del art.124 del Dlgs n. 152/2006 e smi).
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali unite alle acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura (ai sensi del art.124 del Dlgs n. 152/2006 e smi);
- si riuniva in data 23/06/2020 l'apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi., da cui emergeva la necessità di acquisire documentazione integrativa, richiesta al proponente in data 09/07/2020 (nota ns. PG/2020/99187) con sospensione dei termini del procedimento, in merito agli aspetti di compatibilità al PTCP e alle matrici rifiuti, rumore ed emissioni in atmosfera. Relativamente a quest'ultimo aspetto, nell'ambito della seduta della Conferenza, risultava necessario, ricomprendere in autorizzazione anche il nuovo punto di emissione in atmosfera denominato E5, generato dall'attività di ossitaglio effettuata occasionalmente presso l'impianto. Nell'ambito della seduta veniva altresì condiviso il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna acquisito con nota ns. PG/2020/89689 del 19/06/2020 con cui si partecipava che la ditta DEM AUTO srl è in possesso di Certificato di Prevenzione Incendio (CPI), con scadenza 21/05/2023, ai sensi e nel rispetto della normativa di cui al DPR 151/2011 "Disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi";

- in data 30/07/2020 (nota ns. PG/2020/110108) venivano forniti dal proponente gli elementi integrativi richiesti, con riavvio dei termini del procedimento;
- in data 31/08/2020 si svolgeva la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, convocata con nota ns. PG/113855/2020 del 06/08/2020, che terminava i propri lavori con l'unanime consenso ai fini del rinnovo dell'Autorizzazione, con prescrizioni da finalizzare mediante trasmissione dei relativi atti di assenso da parte degli Enti partecipanti alla CdS;
- al fine di assumere la decisione finale risultano acquisiti i seguenti pareri favorevoli:
 - il parere favorevole dell'Unione della Romagna Faentina relativamente agli aspetti di rilevanza urbanistico edilizia in merito ai quali non si ravvisano elementi di contrasto rispetto agli strumenti di pianificazione vigenti e parere favorevole con prescrizioni relativamente alla valutazione di impatto acustico (nota ns. PG/2020/116430 del 11/08/2020). Risulta altresì acquisito il parere favorevole per la matrice scarichi idrici (nota ns. PG/2020/88766 del 19/06/2020, successivamente integrato in data 20/10/2020 Pg. 151155 e comprensivo di prescrizioni fornite da Hera Spa in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato);
 - il parere favorevole del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (nota ns. PG/2020/117490 del 13/08/2020) dal punto di vista idraulico quantitativo e in merito alla compatibilità degli interventi di che trattasi in caso di esondazione da reticolo di bonifica;
 - il parere favorevole della Provincia di Ravenna, Servizio Programmazione Territoriale (nota ns. PG/2020/122315 del 25/08/2020) relativamente alla compatibilità dell'attività di recupero rifiuti con il PTCP vigente;
 - il parere favorevole con prescrizioni del Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL della Romagna - Servizio Igiene Pubblica (nota ns. PG/2020/28496 del 08/09/2020).
 - In data 25/08/2020 (nota ns. PG/2020/121662 del 25/08/2020) successivamente integrato in data 23/10/2020 Pg. 153452 veniva acquisita la Relazione Tecnica Istruttoria fornita dal Servizio Territoriale Arpae di Faenza Bassa Romagna per le matrici rifiuti, scarichi idrici ed emissioni in atmosfera;
- in data 18/05/2020 (nota ns. PG/2020/81018 del 05/06/2020) veniva acquisita la comunicazione antimafia liberatoria, ai sensi dell'art. 85, del D.Lgs. n. 159/2011, utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia istituita presso il Ministero dell'Interno;
- risulta verificato il pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini del rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

RICHIAMATE le norme speciali di settore che disciplinano la materia:

la normativa settoriale ambientale in materia di rifiuti

- *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.* e in particolare il Titolo I della Parte IV dello stesso decreto recante norme in materia di gestione dei rifiuti;
- *Decreto Legislativo n. 209 del 24/06/2003* recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;
- *Deliberazione di Giunta Regionale n. 159 del 2 febbraio 2004 contenente primi indirizzi per l'applicazione del D.Lgs n. 209/2003 in materia di veicoli fuori uso;*
- *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* in materia di Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero rifiuti;

la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- *DGR n. 286, del 14 febbraio 2005*, concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- *DGR nr. 1860, del 18 dicembre 2006*, recante linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;

la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006 e smi, parte V".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

VISTA la nota circolare Prot. n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi".

RITENUTO che sussistono gli elementi e le condizioni per procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, alla Ditta DEM AUTO Srl, per la gestione del centro di raccolta di veicoli fuori uso sito in Comune di Faenza, Via Celle n. 3;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

VISTA la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

CONSIDERATO che l'impianto oggetto della presente AU risulta certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, con scadenza al 09/12/2022;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) dei rifiuti oggetto della presente autorizzazione unica è determinata, secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003 con le riduzioni di cui alla L. n. 1/2011, sulla base dei seguenti dati aggiornati rilevabili nella documentazione acquisita agli atti e precisamente:

- operazioni di esclusiva messa in riserva R13

capacità massima istantanea di stoccaggio: tonn. 30,5 x € 140,00/tonn
importo garanzia finanziaria = € 4.270,00

- operazioni di autodemolizione R13 - R4

potenzialità complessiva dell'impianto: 7.000 t
superficie complessiva impianto al netto delle aree verdi: 7.896 m²
importo garanzia finanziaria:
7.000 t x 10,00 €/t + 7.896 m² x 30,00 €/m² = € 306.880,00

Calcolo Importo garanzia finanziaria:

€ 4.270,00 + € 306.880,00 = € 311.150,00 → (-40%) = € **186.690,00**

Riduzioni

Nella considerazione che l'impianto oggetto della presente AU risulta certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, ai sensi della Legge n. 1/2011 e della DGR n. 1991/2003, è ridotto del 40% l'ammontare della garanzia finanziaria sopraindicata.

ATTESO che tale garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che:

- ✓ i termini di conclusione dell'istruttoria per il rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sono fissati pari a 150 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale sospensione in caso di richiesta di integrazioni ai fini istruttori;
- ✓ per effetto della sospensione generalizzata dell'attività procedimentale disposta per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 dall'art. 103, comma 1) del *Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18* (cd. "*Decreto Cura Italia*") - convertito con Legge n. 27/2020 - come prorogata dall'art. 37 del *Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23* (cd. "*Decreto Imprese*"), ai fini del computo dei termini del presente procedimento autorizzativo, non si tiene conto del periodo compreso tra la data del 23/02/2020 e quella del 15/05/2020;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazione e Concessioni territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento, Dott.ssa Mariafrancesca Arnone, del Servizio Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, e per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;

DETERMINA

1. DI RILASCIARE, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, alla Ditta DEM AUTO Srl (CF-P.IVA: 00883560393) con sede legale in Comune di Faenza, Via Celle n. 3, l'Autorizzazione Unica (AU) per la gestione del centro di raccolta di veicoli fuori uso, ai sensi del D.Lgs. 209/2003 e smi, in Comune di Faenza, Via Celle n. 3, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito indicate;

2. DI VINCOLARE la presente autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

2a) per l'esercizio dell'attività il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali ricompresi nella presente autorizzazione, contenuti negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare:

- **l'Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi;
- **l'Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico in acque superficiali di acque reflue di dilavamento;
- **l'Allegato C** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ed acque reflue di dilavamento;
- **l'Allegato D** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per le emissioni in atmosfera;

2b) eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente autorizzazione devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

Costituiscono modifica sostanziale:

- ogni modifica relativa alle operazioni di stoccaggio (R13) e trattamento (R4) di rifiuti anche pericolosi prodotti da terzi;

- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi;
- ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

3. DI STABILIRE che per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti nell'impianto oggetto della presente AU il gestore è tenuto, **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento, ad adeguare tramite appendice la garanzia finanziaria attualmente in essere ovvero a prestare nuova garanzia finanziaria a favore di questa Agenzia (Arpae - Direzione Generale Bologna - Via Po, 40139 Bologna) secondo le modalità di seguito indicate per un importo pari a **€ 186.690,00**.

La garanzia finanziaria viene costituita secondo le seguenti modalità:

- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
- fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

La garanzia finanziaria deve avere durata pari a quella dell'autorizzazione, maggiorata di 2 anni.

Presso la sede operativa della Ditta, unitamente alla presente autorizzazione, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria prestata, per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.

4. DI DARE ATTO che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per l'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento di rifiuti nell'impianto oggetto della presente AU dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
5. DI CONCEDERE la presente AU per un periodo di **10 anni** a decorrere dalla data di rilascio ed è **rinnovabile**. A tal fine almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**; fino alla decisione espressa dall'autorità competente sul rinnovo, l'attività potrà essere proseguita previa estensione della garanzia finanziaria prestata.
6. DI DARE ATTO che ARPAE, Distretto di Faenza-Bassa Romagna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione.
7. DI TRASMETTERE - con successiva comunicazione - la presente AU alla Ditta interessata, in seguito all'assolvimento dell'imposta di bollo, e agli enti interessati per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

DICHIARA che:

- ✚ il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ✚ il presente provvedimento autorizzativo sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
- ✚ il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento autorizzativo è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott.ssa Daniela Ballardini

GESTIONE DEI RIFIUTI
(art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi)

L'esercizio dell'attività di gestione del centro di raccolta di veicoli fuori uso ai sensi del DLgs n. 209/2003 e s.m.i è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del DLgs 152/2006 e s.m.i., nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. I rifiuti non pericolosi, ammessi alle operazioni di messa in riserva (R13) nell'impianto, con capacità massima istantanea di stoccaggio complessivamente fissata pari a 50 tonnellate sono esclusivamente i seguenti:

Tipologia	Codici CER
Pneumatici fuori uso	16 01 03
Serbatoi per gas liquido	16 01 16
Metalli ferrosi	16 01 17
Metalli non ferrosi	16 01 18
Plastica (paraurti)	16 01 19
Vetro	16 01 20

I rifiuti non potranno rimanere messi in riserva presso l'impianto per un periodo superiore a **6 mesi** a far data dalla loro presa in carico.

2. I rifiuti anche pericolosi ammessi alle operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) nel centro sono esclusivamente i seguenti:

Tipologia	Codici CER
Veicoli fuori uso	16 01 04*
Veicoli fuori uso non contenenti liquidi ne altre componenti pericolose	16 01 06

Per tali tipologie di rifiuti in ingresso al centro, la potenzialità massima annua di trattamento (R4) dell'impianto è fissata complessivamente in **7.000 tonnellate/anno**. La capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) è fissata complessivamente in **5.000** di cui **4.000** tonnellate di rifiuti pericolosi e **1.000** di rifiuti non pericolosi.

La messa in riserva (R13) dei veicoli fuori uso in ingresso al centro non costituisce operazione autonoma di gestione dei rifiuti ma attività ausiliaria, funzionale e strettamente connessa con il trattamento finalizzato al recupero (R4) nell'impianto stesso.

3. I rifiuti costituiti dai veicoli fuori uso conferiti da terzi sono detenuti in stoccaggio e sottoposti al trattamento mediante operazioni di messa in sicurezza e demolizione, con selezione e cernita manuale per la separazione di frazioni da avviare a recupero. Le operazioni di trattamento (messa in sicurezza e demolizione) dei veicoli fuori uso devono essere svolte in conformità alle pertinenti prescrizioni di cui all'Allegato I del D.Lgs n. 209/2003 e smi.
4. Ai sensi dell'art. 6, comma 2) del D.Lgs n. 209/2003 e smi, il gestore è altresì tenuto a svolgere le operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso nel rispetto dei seguenti obblighi:
- effettuare al più presto e comunque entro 10 giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta, le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'Allegato I, punto 5 del D.Lgs n. 209/2003 e smi;
 - effettuare le suddette operazioni per la messa in sicurezza, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
 - rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti e i materiali di cui all'Allegato II del D.Lgs n. 209/2003 e smi etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;

- rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
- eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne le possibilità di reimpiego, riciclaggio e recupero.

5. Dalle operazioni di trattamento (R4) dei veicoli fuori uso si originano i rifiuti sottoelencati che il gestore detiene in messa in riserva (R13) o in deposito preliminare (D15) per avviarli a successivo recupero o smaltimento esterno:

Tipologia	Codici CER
Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	13 02 08*
Altri oli per circuiti idraulici	13 01 13*
Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	13 05 07*
Imballaggi metallici	15 01 04
Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti) stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	15 02 02*
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 150202	15 02 03
Pneumatici fuori uso	16 01 03
Veicoli fuori uso non contenenti liquidi nè altri rifiuti pericolosi	16 01 06
Filtri dell'olio	16 01 07*
Componenti esplosivi (ad esempio air bag)	16 01 10*
Pastiglie per freni contenenti amianto	16 01 11*
Pastiglie per freni diverse da quelle di cui alla voce 160111	16 01 12
Liquidi per freni	16 01 13*
Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	16 01 14*
Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114	16 01 15
Serbatoi per gas liquido	16 01 16
Metalli ferrosi	16 01 17
Metalli non ferrosi	16 01 18
Plastica	16 01 19
Vetro	16 01 20
Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114	16 01 21*
Componenti non specificati altrimenti	16 01 22
Batterie al piombo	16 06 01*
Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	16 08 01
Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	16 08 07*
Soluzioni acquose di scarto contenenti sostanze pericolose	16 10 01*
Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001	16 10 02

Per le tipologie di rifiuti sopraindicate, la capacità massima istantanea di stoccaggio è fissata complessivamente in **5.000 tonnellate** di cui **4.000 tonnellate** di rifiuti non pericolosi e **1.000 tonnellate** di rifiuti pericolosi.

6. Lo stoccaggio degli autoveicoli prima e dopo la loro messa in sicurezza deve avvenire in due zone separate e idonee.
7. I settori destinati allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi devono avere superfici impermeabili costruite con materiali resistenti alle sostanze liquide contenute nei veicoli e devono essere dotati di apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui munita di decantatori con separatori per oli.
8. I contenitori e i serbatoi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi.
9. Lo stoccaggio degli accumulatori al piombo e degli oli deve avvenire in idonei contenitori chiusi e stagni dotati di sistema di raccolta di eventuali liquidi. I rifiuti pericolosi sono in ogni caso stoccati al coperto e su superfici pavimentate.

10. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo da evitare ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici superficiali e/o profondi. Pertanto le aree interessate dalla movimentazione e dallo stoccaggio di rifiuti che possono rilasciare sostanze inquinanti devono essere impermeabilizzate e dotate di sistema di raccolta e trattamento di disoleatura dei reflui.
11. Le operazioni di bonifica e demolizione dei veicoli fuori uso devono essere svolte al coperto su platee impermeabilizzate dotate di sistemi di raccolta dei reflui.
12. La miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi è vietata. In ogni caso deve essere evitata la miscelazione fra rifiuti incompatibili.
13. I veicoli fuori uso accatastati non devono superare l'altezza di 4 metri e comunque non dovranno essere visibili dalle strade pubbliche. I materiali dovranno essere accatastati in moto tale da impedire eventuali scivolamenti o cadute.
14. Lo stoccaggio degli accumulatori al piombo (CER 16 06 01*) e degli oli (CER 13 02 08*, 13 01 13*) deve avvenire in idonei contenitori chiusi e stagni, dotati di sistema di raccolta dei liquidi. I rifiuti pericolosi sono in ogni caso stoccati al coperto e su superfici pavimentate.
15. I rifiuti di cui ai Cer 16 10 01* e 16 10 02 (liquidi lavavetri) derivanti dall'attività di bonifica dei veicoli fuori uso devono essere stoccati in contenitori chiusi posti all'interno di area dedicata.
16. L'attività dovrà essere svolta in conformità ai quantitativi e alle prescrizioni contenute nel certificato prevenzione incendi e nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
17. I rifiuti devono essere conferiti presso impianti esterni autorizzati, ai sensi della normativa vigente, in relazione alla natura, alla provenienza e alla qualità dei rifiuti stessi. Il gestore è tenuto ad accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti siano provvisti delle regolari autorizzazioni.
18. È consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo come individuate nell'Allegato III al D.Lgs n. 209/2003 e smi.
19. È fatto salvo il rispetto delle norme in materia di prevenzione incendi e di igiene e sicurezza del lavoro, per cui il gestore è tenuto agli adempimenti verso gli Enti competenti.
20. Deve essere installata adeguata segnaletica al fine di razionalizzare la circolazione degli automezzi all'interno dell'impianto.
21. Il gestore è tenuto al rispetto degli obblighi relativi alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti nonché al formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) di cui alla Parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e smi.
22. Il gestore è tenuto a garantire la tracciabilità dei rifiuti, rispettando gli adempimenti di cui alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi in materia di registro di carico/scarico e trasporto dei rifiuti. In particolare, deve essere tenuta registrazione di tutti i movimenti dei rifiuti oggetto di stoccaggio presso l'impianto nonché dei rifiuti eventualmente prodotti nell'esercizio dell'attività autorizzata.

Rispetto all'impatto acustico, si ritiene che l'attività svolta presso l'impianto in oggetto, risulta essere coerente con quanto previsto dalla normativa per la tutela dall'inquinamento acustico, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

 - dovranno essere rispettate le condizioni riportate nella relazione e nella planimetria delle sorgenti di rumore relativamente alla tipologia, alle caratteristiche acustiche, al posizionamento dei macchinari, ed ai percorsi/viabilità degli automezzi;
 - le sorgenti sonore dovranno essere attivate solamente in periodo diurno (06-22);
 - qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n.673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"
23. Dovrà essere aggiornato il Documento di valutazione di Rischi in seguito all'inserimento delle nuove attività di saldatura e ossitaglio

24. In conformità alla disposizione di cui all'Allegato I, punto 2.1 lettera f-bis del D.Lgs. n. 209/2003 e smi (aggiornato al Decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 119) "il centro di raccolta e l'impianto di trattamento sono dotati di adeguato sistema di pesatura dei veicoli fuori uso in ingresso al centro di raccolta".

Ai sensi dell'art 2, comma 1) del D.Lgs n. 119/2020 e smi è consentito alla Ditta Dem Auto Srl l'utilizzo del sistema di pesatura alternativo, esterno al Centro di raccolta, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre il 27/09/2021, così come comunicato dal proponente con nota Pg. Arpae 153388 del 23/10/2020;

25. Alla cessazione dell'attività, il gestore dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso impianti autorizzati;
- dovrà essere effettuata un'attenta e accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
- dovrà essere svolta un'indagine conoscitiva dello stato di contaminazione del suolo. Qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla Parte IV, Titolo V del D.Lgs n. 152/2006 e smi in materia di bonifica dei siti contaminati.

26. Per quanto non specificatamente indicato nella presente AU si applicano le pertinenti disposizioni del D.Lgs n. 209/2003 e smi in materia di veicoli fuori uso.

SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO

Condizioni:

- a. le acque da scaricare sono costituite da acque reflue di dilavamento ai sensi della DGR n. 286/05, provenienti dal dilavamento dei piazzali dell'attività di autodemolizione e commercio ricambi usati, dove sono depositate le auto già bonificate;
- b. in una parte delle aree soggette a dilavamento è stato realizzato un nuovo tipo di pavimentazione in cemento al posto di quello in stabilizzato esistente ed è stata realizzata una nuova vasca di laminazione prima dello scarico in corrispondenza dei capannoni;
- c. le suddette acque, mediante due reti di raccolta separate, subiscono un trattamento in continuo mediante disoleatori a scomparti e vasche di sedimentazione, e previo passaggio nei 2 pozzetti ufficiali di prelevamento, indicati nella planimetria "rete fognaria modificata" con la dicitura "pozzetto di campionamento con saracinesca manuale", vengono scaricate in 2 punti di scarico in un fosso poderale che confluisce nello scolo Fosso Vecchio, bacino idrografico del Canale Destra Reno;

Prescrizioni:

1. gli scarichi delle acque reflue di dilavamento devono essere conformi ai limiti di emissione indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 della parte terza del D.L.vo n.152/06 e smi;
2. con cadenza almeno annuale, dovrà essere effettuata un'analisi delle acque reflue di dilavamento per ciascuno scarico, su campione rappresentativo, che attesti la conformità alla tabella 3 dell'allegato 5 della parte terza del D.L.vo n.152/06 e smi, firmato da tecnico abilitato, da conservare ed essere resa disponibile nel caso di eventuali controlli. I parametri minimi da ricercare sono solidi sospesi totali, tensoattivi totali e Idrocarburi totali;
3. i pozzetti di prelievo ai fini del controllo, posti subito a valle dei sistemi di trattamento, e indicati con la dicitura "pozzetto di campionamento con saracinesca manuale" devono essere idonei al prelevamento di campioni delle acque reflue (conformi alla normativa tecnica prevista in materia). Essi vanno mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza. Su di essi va garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante efficienza del sistema;
4. va effettuata periodica manutenzione agli impianti di sedimentazione e disoleazione al fine di mantenere efficiente il sistema di depurazione, così come indicato nella Norma Tecnica DIN 1999 parte 2 par. 5. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi dell'impianto di sedimentazione e disoleazione. I fanghi e gli oli raccolti dovranno essere allontanati con mezzi idonei e smaltiti da ditte autorizzate. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi alle disposizioni sulla gestione dei rifiuti stabilite dal Dlgs n.152/06 – Parte Quarta. La documentazione relativa alle manutenzioni eseguite va conservata a disposizione degli Organi di Vigilanza, ed eventualmente le manutenzioni annotate;
5. l'impianto di disoleazione deve essere provvisto di un sistema che segnali il riempimento delle vasche di stoccaggio degli oli e di un sistema finale di chiusura dello scarico che impedisca sversamenti accidentali dei reflui non trattati;
6. lo scarico non deve compromettere l'uso irriguo delle acque presenti nella rete dei canali consorziali;
7. la planimetria "Tavola Unica del 28/07/2020" Schema rete fognaria - Acque superficiali, relativa alla rete fognaria completa dove sono indicati i n.2 punti di prelievo ai fini del controllo della qualità dello scarico indicati con la dicitura "pozzetto di campionamento con saracinesca manuale", costituisce parte integrante della presente AU;
8. nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, ne va data comunicazione ad Arpa e Servizio Territoriale Distretto di Faenza - Bassa Romagna.

**SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA
DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI UNITE AD ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO .**

Condizioni:

- a) Le acque da scaricare sono costituite da acque reflue industriali provenienti dai locali ove avvengono le operazioni di bonifica delle auto unite ad acque reflue di dilavamento raccolte da una parte dei piazzali (con una superficie di circa mq 1450) e ad acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici dell'attività;
- b) le acque reflue industriali unite alle acque reflue di dilavamento subiscono un trattamento in vasche di raccolta e sedimentazione, in un disoleatore a coalescenza con serbatoi di recupero oli, in una serie di vasche di decantazione e in una vasca di sedimentazione finale; e previo passaggio dal pozzetto di campionamento dove si uniscono anche le acque reflue domestiche dei due servizi igienici dell'attività, confluiscono nella rete fognaria pubblica collegata all'impianto di depurazione di via Formellino;
- c) viene accettata, nella pubblica fognatura di Via Celle, l'immissione, indicata nella planimetria allegata, convogliante acque reflue domestici, acque reflue industriali derivanti dalla attività di demolizione auto e acque reflue di dilavamento;

Prescrizioni:

- 1. i reflui industriali e le acque reflue di dilavamento devono subire idoneo trattamento depurativo, così come indicato nella documentazione allegata alla domanda, e devono rispettare i limiti di emissione previsti dal DLgs 152/06 (Tab.3 All.5 alla parte Terza – scarichi in pubblica fognatura). I reflui medesimi devono essere campionabili separatamente rispetto alle acque reflue domestiche;
- 2. per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura il Gestore del Servizio Idrico Integrato (Società Hera S.p.A.) effettuerà prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Deliberazione della Regione Emilia Romagna n. 1480/2010;
- 3. per la misura quantitativa delle acque scaricate saranno utilizzati gli strumenti contatori installati allo scarico, ovvero quelli degli attingimenti da pubblico acquedotto e/o da pozzo privato;
- 4. il pozzetto ufficiale di prelevamento deve essere mantenuto sempre accessibile in sicurezza agli organi di vigilanza, in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del DLgs n. 152/06 e smi. Vanno pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non devono essere mai depositati materiali di alcun tipo;
- 5. con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi dell'impianto di sedimentazione e disoleazione. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzi idonei e smaltiti da ditte autorizzate. Lo svuotamento del vano oli deve avvenire con adeguata periodicità e comunque almeno ogni 6 mesi; detti oli devono essere stoccati in apposito contenitore o smaltiti in conformità ai dettati di legge specifici. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi alle disposizioni sulla gestione dei rifiuti stabilite dal DLgs n.152/06 – Parte Quarta - norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. La documentazione relativa alle manutenzioni eseguite va conservata a disposizione degli Organi di Vigilanza, ed eventualmente le manutenzioni annotate;
- 6. l'impianto di disoleazione deve essere provvisto di un sistema che segnali il riempimento delle vasche di stoccaggio degli oli e di un sistema finale di chiusura dello scarico che impedisca sversamenti accidentali dei reflui non trattati;
- 7. la società è obbligata a stipulare con il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1480 del 11/02/2010;
- 8. la Società deve presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (Hera s.p.a.) apposita denuncia dei volumi dei reflui scaricati in fognatura;

9. la planimetria ""Tavola Unica del 28/07/2020" Schema rete fognaria - Pubblica fognatura, relativa alla rete fognaria completa, con indicate le reti fognarie private fino al punto di immissione nella pubblica fognatura, costituisce parte integrante della presente AU;
10. nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, ne va data comunicazione all'Unione dei Comuni della Romagna Faentina e ad Arpa - Servizio Territoriale Distretto di Faenza - Bassa Romagna.
11. ai fini del contenimento delle portate nei collettori di fognatura nera e al depuratore al quale essi afferiscono, dovrà essere eseguito uno studio di fattibilità che preveda la possibilità di recapitare i reflui di dilavamento in altro recettore finale diverso dalla fognatura nera, da effettuarsi prima del prossimo rinnovo di autorizzazione e da attuarsi dopo tale periodo. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (Società Hera S.p.a.) ha la facoltà di richiedere motivatamente l'attuazione anticipata della sopracitata prescrizione.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Condizioni:

- le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività della Ditta DEM AUTO srl sono riconducibili alle fattispecie di cui al Dlgs n.152/2006 e smi, art.272, comma 1) – emissioni scarsamente rilevanti – e, in particolare riferite alle attività ricomprese nell' Allegato IV, parte I, lettera k - "Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura", una caldaia a condensazione e un impianto termico (lettera dd dell' Allegato IV, parte I) - "Impianti di combustione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW"- non soggette ad autorizzazione espressa;
- con l'istanza di rinnovo dell'Autorizzazione Unica, la Ditta ha richiesto di inserire due nuove emissioni afferenti all'attività saltuaria di saldatura (E4) e all'attività saltuaria di ossitaglio (E5) – emissione diffusa;

Emissioni di cui all'art.272, comma 1):

- Emissione E2 – aspirazione gas di scarico – Per tale emissione i limiti si intendono rispettati se c'è il convogliamento diretto all'esterno tramite manichetta;**
- Emissioni E1, E3 – rispettivamente Caldaia a metano di potenzialità inferiore a 1 MWt e torcia a servizio della fase di svuotamento del GPL dalle bombole da bonificare.**

Limiti:

PUNTO DI EMISSIONE E4 – SALDATURA

Altezza minima	2,7	m
Durata	saltuaria	h/g
Temperatura	Amb	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E5 – OSSITAGLIO - EMISSIONE DIFFUSA

Prescrizioni

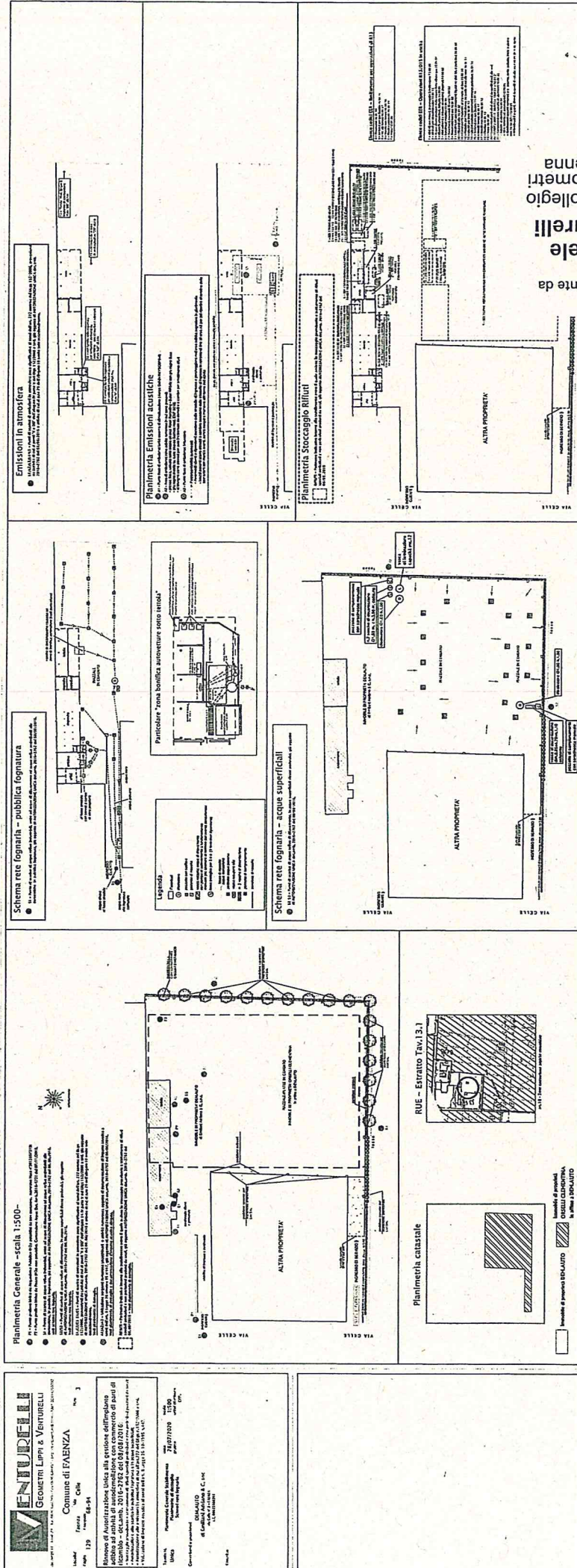
- Per il nuovo punto di emissione indicato con E4, la Ditta è tenuta ad effettuare un autocontrollo analitico alla emissione a partire dalla data di messa a regime. **In sede di autocontrollo analitico deve essere determinata anche la portata di emissione. Gli esiti dell'autocontrollo devono essere trasmessi ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.**
- Per la verifica del rispetto dei limiti, dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. così come modificati con Decreto del 25.08.2000 e smi e successivamente precisati nella DGR n.2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio

Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NOx)

3. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
4. **I sistemi di accesso degli operatori** ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
5. Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime dei **nuovi punti di emissione E4, il 28/02/2021**. Entro tale data la Ditta dovrà comunicare la data di messa in esercizio e la data effettiva di messa a regime e dovrà procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 1), entro tale data dovrà essere comunicato anche l'avvio delle operazioni di ossitaglio (emissione diffusa E5);
6. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **una metodologia semplificata**. La Ditta è tenuta ad annotare su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti:

- **i periodi di funzionamento della emissione E3 – torcia a servizio della fase di svuotamento del GPL dalle bombole da bonificare, con frequenza almeno mensile;**
- **il quantitativo di materiale utilizzato per la saldatura (E4), con frequenza mensile;**
- **i periodi di funzionamento dell'impianto di ossitaglio (E5), con frequenza almeno mensile;**
- **le manutenzioni da effettuare sulla caldaia E1, con frequenza almeno annuale.**



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.